

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO, PIERONI, BOCO,  
BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1997**

Deposito mediante servizio postale del ricorso di opposizione  
all’ordinanza di ingiunzione di cui all’articolo 22 della legge  
24 novembre 1981, n. 689

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro Paese il tema del rapporto Cittadino - Giustizia impone una profonda riflessione per la ricerca di possibili soluzioni a problematiche sempre più urgenti e complesse.

Esistono, tuttavia, in questa materia alcuni aspetti critici, come ad esempio quello che dà origine al presente disegno di legge, che si presentano di facile individuazione e semplicissima soluzione.

Com'è noto, i procedimenti sanzionatori amministrativi, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga infondate le tesi difensive, sfociano in un'ordinanza con la quale viene ingiunto al trasgressore di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione.

Contro tale ordinanza è previsto uno speciale strumento di tutela giurisdizionale: il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Questo giudizio, in cui il giudice ordinario ha una giurisdizione piena ed esclusiva (estesa anche al merito), rientra solitamente nella competenza del giudice di pace al quale la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, ha attribuito una competenza mista per materia e valore. Rientrano, invece, nella competenza del pretore i giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione quando la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata superi 30.000.000 di lire o, anche se di valore inferiore, quando sia prevista una sanzione accessoria.

Il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione si caratterizza inoltre per un'altra particolarità di fondamentale importanza prevista dall'articolo 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: la facoltà dell'opponente di stare in giudizio personalmente.

Il trasgressore potrà dunque proporre opposizione e prendere parte al giudizio senza conferire mandato ad un difensore.

Il riconoscimento di tale facoltà è, però, nei fatti, vanificato dalla previsione dell'articolo 22, terzo comma, della legge da ultimo citata, secondo la quale «l'opposizione si propone mediante ricorso ...», cioè mediante un atto introduttivo del giudizio che deve essere depositato necessariamente, pena l'inammissibilità, nella cancelleria del giudice competente.

Solitamente l'opponente - privo di competenze giuridiche specialistiche e conseguentemente ignaro del significato tecnico del termine «ricorso» - invia l'opposizione mediante posta ed il giudice, in applicazione della legge, dichiara inammissibile l'atto.

Le modalità di presentazione dell'opposizione, pertanto, costituiscono un ostacolo all'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale.

La legge non può attribuire la facoltà di «difendersi personalmente» e, poi, pretendere modalità formali di esercizio di tale facoltà incomprensibili al cittadino comune.

Va anche notato che in molti casi il trasgressore non risiede nel luogo in cui è avvenuto il fatto oggetto di contestazione e, pertanto, se vorrà depositare il ricorso nella cancelleria del giudice competente, sarà costretto a subire pesanti disagi dovendosi spostare dal luogo di residenza, subendo così rilevanti disagi anche economici.

Il presente disegno di legge intende facilitare l'accesso del cittadino alla giustizia, consentendo di proporre il ricorso di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, sottoscritto con firma autentica, mediante il servizio postale in tutti i casi in cui

l'opponente abbia deciso di non avvalersi del patrocinio di un difensore.

Il presente disegno di legge, peraltro, non costituisce uno «strappo» al sistema, aven-

do previsto il vigente codice di procedura penale, all'articolo 337, comma 1, la facoltà di presentare querela mediante spedizione di plico postale raccomandato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis*. - *1*. Quando l'opponente non abbia nominato un procuratore e intenda stare in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 22 può essere depositata nella cancelleria del giudice competente anche mediante spedizione di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento.

2. La facoltà prevista dal comma 1 è subordinata, pena l'inammissibilità del ricorso, alla sottoscrizione con firma autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».